

Secondo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, volto ad abolire la pena di morte

Concluso a Nuova York il 15 dicembre 1989

Approvato dall'Assemblea federale il 17 dicembre 1993¹

Istrumento di adesione depositato dalla Svizzera il 16 giugno 1994

Entrato in vigore per la Svizzera il 16 settembre 1994

(Stato 29 gennaio 2020)

Gli Stati parte al presente Protocollo,

persuasi che l'abolizione della pena di morte contribuisca a promuovere la dignità umana e lo sviluppo progressivo dei diritti dell'uomo;

richiamando l'articolo 3 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata il 10 dicembre 1948 come pure l'articolo 6 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato il 16 dicembre 1966²;

rilevando che l'articolo 6 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici fa riferimento all'abolizione della pena di morte in termini che ne suggeriscono inequivocabilmente l'auspicabilità;

persuasi che ogni misura adottata in vista dell'abolizione della pena di morte è da considerare un progresso riguardo alla tutela del diritto alla vita;

animati dal desiderio d'assumere, con il presente Protocollo, l'impegno internazionale per l'abolizione della pena di morte,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

1. Nessuna persona soggetta alla giurisdizione di uno Stato parte al presente Protocollo può essere giustiziata.
2. Ogni Stato parte adotta tutte le misure necessarie ai fini dell'abolizione della pena di morte nella sua giurisdizione.

Art. 2

1. Non è ammessa alcuna riserva al presente Protocollo, fatta salva quella formulata in occasione della ratifica o dell'adesione, che prevede l'applicazione della pena di morte in tempo di guerra a seguito di una condanna per un crimine di carattere militare, di estrema gravità, commesso in tempo di guerra.

RU 1994 2202; FF 1993 I 787

¹ RU 1994 2201

² RS 0.103.2

2. Lo Stato parte che formula tale riserva comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, in occasione della ratifica o dell'adesione, le pertinenti disposizioni della sua legislazione interna che trovano applicazione in tempo di guerra.

3. Lo Stato parte che formula tale riserva notificherà al Segretario generale delle Nazioni Unite la dichiarazione o la revoca dello stato di guerra sul proprio territorio.

Art. 3

Gli Stati parte al presente Protocollo menzioneranno, nei rapporti che presentano in virtù dell'articolo 40 del Patto al Comitato dei diritti dell'uomo³ le misure che hanno adottato ai fini dell'esecuzione del presente Protocollo.

Art. 4

Per quanto concerne gli Stati parte al Patto⁴ che hanno fatto la dichiarazione prevista all'articolo 41, la competenza del Comitato dei diritti dell'uomo di ricevere ed esaminare comunicazioni nelle quali uno Stato parte pretenda che un altro Stato parte non adempie i propri obblighi si estende alle disposizioni del presente Protocollo, a meno che lo Stato in causa non abbia fatto una dichiarazione in senso contrario al momento della ratifica o dell'adesione.

Art. 5

Per quanto concerne gli Stati parte al primo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato il 16 dicembre 1966, la competenza del Comitato dei diritti dell'uomo di ricevere ed esaminare comunicazioni di privati cittadini soggetti alla loro giurisdizione s'estende alle disposizioni del presente Protocollo, a meno che lo Stato parte in causa non abbia fatto una dichiarazione in senso contrario al momento della ratifica o dell'adesione.

Art. 6

1. Le disposizioni del presente Protocollo s'applicano in quanto disposizioni aggiuntive al Patto⁵.

2. Impregiudicata la possibilità di formulare la riserva ai sensi dell'articolo 2 del presente Protocollo, il diritto garantito dall'articolo 1 paragrafo 1 del presente Protocollo non può essere oggetto di nessuna delle deroghe contemplate dall'articolo 4 del Patto.

³ RS 0.103.2

⁴ RS 0.103.2

⁵ RS 0.103.2

Art. 7

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato firmatario del Patto⁶.
2. Il presente Protocollo è soggetto alla ratifica di ogni Stato fra quelli che abbiano ratificato o aderito al Patto. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
3. Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di ogni Stato che abbia ratificato il Patto o che vi abbia aderito.
4. L'adesione si effettuerà mediante deposito di uno strumento d'adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che hanno firmato o aderito al presente Protocollo del deposito di ogni strumento di ratifica o d'adesione.

Art. 8

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del secondo strumento di ratifica o d'adesione.
2. Per ogni Stato che procederà alla ratifica o adesione successivamente al deposito del secondo strumento di ratifica o d'adesione, il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica o d'adesione.

Art. 9

Le disposizioni del presente Protocollo s'applicano senza eccezione o limitazione alcuna a tutte le unità costitutive degli Stati federali.

Art. 10

Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati indicati all'articolo 48 paragrafo 1 del Patto⁷:

- a) delle riserve, comunicazioni e notifiche ricevute secondo l'articolo 2 del presente Protocollo;
- b) delle dichiarazioni fatte in virtù degli articoli 4 e 5 del presente Protocollo;
- c) delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica e d'adesione depositati conformemente all'articolo 7 del presente Protocollo;
- d) della data in cui il presente Protocollo entrerà in vigore in conformità all'articolo 8.

⁶ RS 0.103.2

⁷ RS 0.103.2

Art. 11

1. Il presente Protocollo, di cui i testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autenticate del presente Protocollo a tutti gli Stati indicati all'articolo 48 del Patto⁸.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 29 gennaio 2020⁹

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Albania	17 ottobre	2007 A	17 gennaio	2008
Andorra	22 settembre	2006	22 dicembre	2006
Angola	2 ottobre	2019	2 gennaio	2020
Argentina	2 settembre	2008	2 dicembre	2008
Australia	2 ottobre	1990 A	11 luglio	1991
Austria**	2 marzo	1993	2 giugno	1993
Azerbaijan*	22 gennaio	1999 A	22 aprile	1999
Belgio	8 dicembre	1998	8 marzo	1999
Benin	5 luglio	2012 A	5 ottobre	2012
Bolivia	12 luglio	2013 A	12 ottobre	2013
Bosnia e Erzegovina	16 marzo	2001	16 giugno	2001
Brasile*	25 settembre	2009 A	25 dicembre	2009
Bulgaria	10 agosto	1999	10 novembre	1999
Canada	25 novembre	2005 A	25 febbraio	2006
Capo Verde	19 maggio	2000 A	19 agosto	2000
Ceca, Repubblica	15 giugno	2004 A	15 settembre	2004
Cile*	26 settembre	2008	26 dicembre	2008
Cipro	10 settembre	1999 A	10 dicembre	1999
Colombia	5 agosto	1997 A	5 novembre	1997
Costa Rica	5 giugno	1998	5 settembre	1998
Croazia	12 ottobre	1995 A	12 gennaio	1996
Danimarca	24 febbraio	1994	24 maggio	1994
Dominicana, Repubblica	21 settembre	2016 A	21 dicembre	2016
Ecuador	23 febbraio	1993 A	23 maggio	1993
El Salvador*	8 aprile	2014 A	8 luglio	2014
Estonia	30 gennaio	2004 A	30 aprile	2004
Filippine	20 novembre	2007	20 febbraio	2008
Finlandia**	4 aprile	1991	11 luglio	1991
Francia**	2 ottobre	2007 A	2 gennaio	2008
Gabon	2 aprile	2014 A	2 luglio	2014
Gambia	28 settembre	2018	28 dicembre	2018
Georgia	22 marzo	1999 A	22 giugno	1999
Germania**	18 agosto	1992	18 novembre	1992
Gibuti	5 novembre	2002 A	5 febbraio	2003
Grecia*	5 maggio	1997 A	5 agosto	1997
Guinea-Bissau*	24 settembre	2013	24 dicembre	2013
Honduras	1° aprile	2008	1° luglio	2008
Irlanda**	18 giugno	1993 A	18 settembre	1993

⁹ RU 1994 2202, 2006 1649, 2007 4667, 2008 4195, 2009 1289, 2012 3597, 2014 1363, 2015 1221, 2017 109 e 2020 433.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Islanda	2 aprile	1991	11 luglio	1991
Italia**	14 febbraio	1995	14 maggio	1995
Kirghizistan	6 dicembre	2010 A	6 marzo	2011
Lettonia	19 aprile	2013 A	19 luglio	2013
Liberia	16 settembre	2005 A	16 dicembre	2005
Liechtenstein	10 dicembre	1998 A	10 marzo	1999
Lituania	27 marzo	2002	27 giugno	2002
Lussemburgo	12 febbraio	1992	12 maggio	1992
Macedonia del Nord	26 gennaio	1995 A	26 aprile	1995
Madagascar	21 settembre	2017	21 dicembre	2017
Malta	29 dicembre	1994 A	29 marzo	1995
Messico	26 settembre	2007 A	26 dicembre	2007
Moldova*	20 settembre	2006 A	20 dicembre	2006
Monaco	28 marzo	2000 A	28 giugno	2000
Mongolia	13 marzo	2012 A	13 giugno	2012
Montenegro	23 ottobre	2006 S	3 giugno	2006
Mozambico	21 luglio	1993 A	21 ottobre	1993
Namibia	28 novembre	1994 A	28 febbraio	1995
Nepal	4 marzo	1998 A	4 giugno	1998
Nicaragua	25 febbraio	2009	25 maggio	2009
Norvegia**	5 settembre	1991	5 dicembre	1991
Nuova Zelanda	22 febbraio	1990	11 luglio	1991
Paesi Bassi*** a	26 marzo	1991	11 luglio	1991
Curaçao	26 marzo	1991	11 luglio	1991
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	26 marzo	1991	11 luglio	1991
Sint Maarten	26 marzo	1991	11 luglio	1991
Palestina	18 marzo	2019 A	18 giugno	2019
Panama	21 gennaio	1993 A	21 aprile	1993
Paraguay	18 agosto	2003 A	18 novembre	2003
Polonia**	25 aprile	2014	25 luglio	2014
Portogallo**	17 ottobre	1990	11 luglio	1991
Regno Unito	10 dicembre	1999	10 marzo	2000
Guernesey	10 dicembre	1999	10 marzo	2000
Isola di Man	10 dicembre	1999	10 marzo	2000
Jersey	10 dicembre	1999	10 marzo	2000
Romania	27 febbraio	1991	11 luglio	1991
Ruanda	15 dicembre	2008 A	15 marzo	2009
San Marino	17 agosto	2004	17 novembre	2004
São Tomé e Príncipe	10 gennaio	2017	10 aprile	2017
Seicelle	15 dicembre	1994 A	15 marzo	1995
Serbia	6 settembre	2001 A	6 dicembre	2001
Slovacchia	22 giugno	1999	22 settembre	1999
Slovenia	10 marzo	1994	10 giugno	1994

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Spagna**	11 aprile	1991	11 luglio	1991
Sudafrica	28 agosto	2002 A	28 novembre	2002
Svezia**	11 maggio	1990	11 luglio	1991
Svizzera**	16 giugno	1994 A	16 settembre	1994
Timor-Leste	18 settembre	2003 A	18 dicembre	2003
Togo**	14 settembre	2016 A	14 dicembre	2016
Turchia	2 marzo	2006	2 giugno	2006
Turkmenistan	11 gennaio	2000 A	11 aprile	2000
Ucraina	25 luglio	2007 A	25 ottobre	2007
Ungheria	24 febbraio	1994 A	24 maggio	1994
Uruguay	21 gennaio	1993	21 aprile	1993
Uzbekistan	23 dicembre	2008 A	23 marzo	2009
Venezuela	22 febbraio	1993	22 maggio	1993

* Riserve e dichiarazioni.

** Obiezioni.

Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: <http://treaties.un.org/> > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

^a Al Regno in Europa.

